

Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 ha approvato un provvedimento subito identificato dagli addetti ai lavori come “Manovra d’estate 2009” si tratta del DL. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 1-7-2009.

Il provvedimento entrato in vigore il **1° luglio 2009** ha introdotto una serie di provvedimenti riassumibili in due categorie, quella dei provvedimenti anti crisi e quella dei provvedimenti anti evasione.

Durante l’iter parlamentare alquanto concitato il provvedimento è stato modificato da un maxi emendamento e definitivamente convertito con la legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140. Le modifiche introdotte con la conversione in legge sono entrate in vigore dal **5 agosto 2009**.

Con le note che seguono cerchiamo di fornire un commento analitico delle norme definitive che interessano i contribuenti. Inizieremo col commento degli articoli 5 e 10 riferiti alla riedizione dell’agevolazione Tremonti e alle nuove regole sulle compensazioni IVA, il commento proseguirà poi seguendo la sequenza degli articoli del provvedimento.

Art. 5 Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari – Tremonti-Ter

L’articolo introduce una nuova versione della detassazione degli investimenti cd. Tremonti Ter. Il provvedimento è essenziale nelle sue disposizioni per cui riportiamo integralmente i commi 1 -2 - 3 e 3bis, dell’art. 5 per poi approfondire l’argomento.

Testo della Tremonti Ter

1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella [divisione 28](#) della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 30 giugno 2010**. L’agevolazione di cui al presente c. può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al c. 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

3-bis. L’incentivo fiscale di cui al c. 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’esclusione da tassazione il reddito di impresa in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti fatti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature nel periodo che decorre dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

Semplificando, l’agevolazione può essere così sintetizzata.

DESCRIZIONE	ESEMPIO
Investimenti dal 1.7.2009 al 31.12.2009	1.000
50% degli investimenti fatti = reddito 2009 non tassato	500
Investimenti dal 1.1.2010 al 30.06.2010	2.000
50% degli investimenti fatti = reddito 2010 non tassato	1.000